C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio: Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**

**Norme in materia di reclutamento e contratti del personale non permanente nell’università e negli enti pubblici di ricerca, di reclutamento e stato giuridico dei professori junior e dei professori universitari, nonché dell’istituzione dell’abilitazione alla docenza universitaria, di un collegio disciplinare presso il consiglio universitario nazionale e della programmazione del fabbisogno organico delle università.**

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di reclutamento e contratti del personale non permanente nell’università e negli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'[articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1980-07-11%3B382&amp;art74-com4) di seguito denominati «università ed enti pubblici di ricerca», di reclutamento e stato giuridico dei professori junior e dei professori universitari, nonché dell’istituzione dell’abilitazione alla docenza universitaria, di un collegio disciplinare presso il consiglio universitario nazionale e della programmazione del fabbisogno organico delle università.

ART. 2.

(Borse pre dottorali)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire borse pre dottorali per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Possono concorrere alle borse di cui al presente articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, particolarmente meritevoli in settori scientifici-disciplinari affini all’attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca.
3. Non è possibile conferire borse pre dottorali a soggetti già in possesso di un dottorato di ricerca.
4. Le università e gli enti pubblici di ricerca disciplinano con apposito regolamento le modalità di conferimento delle borse pre dottorali secondo i seguenti criteri e procedure:
   1. i bandi di selezione per le borse pre dottorali sono resi pubblici, per via telematica, sui siti dell'ateneo o istituzione che indice il concorso e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», di cui all’art. 13 della presente legge. I bandi pubblicati devono contenere le più ampie informazioni sulle borse pre dottorali quali i compiti e le funzioni da svolgere nonchè i diritti e i doveri relativi all’attività di ricerca oltre al trattamento economico e previdenziale spettante;
   2. i bandi relativi alle aree scientifiche di interesse dell’istituzione che intende conferire borse pre dottorali per attività di ricerca, sono pubblicati sul sito istituzionale oltre che sulla piattaforma di cui all’articolo 13 della presente legge.
   3. i candidati presentano un progetto di ricerca corredato dai titoli di studio e professionali posseduti. La commissione valuta le candidature anche avvalendosi di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’istituzione che emana il bando e formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate. Gli esperti esterni non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
5. Le borse pre dottorali possono avere una durata di 6 o di 12 mesi, non sono rinnovabili e non sono cumulabili nello stesso periodo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. La titolarità di tali borse non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica e scuole di specializzazione post lauream, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
6. Le borse pre dottorali sono finanziate dalle università e dagli enti pubblici di ricerca nonchè da enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
7. Le università e gli enti pubblici di ricerca, con proprio regolamento, possono riservare una quota di borse pre dottorali a chi ha conseguito i titoli di cui al comma 2, o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero a stranieri che hanno conseguito i suddetti titoli in Italia.
8. Alle borse di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
9. L'importo delle borse di cui al presente articolo è determinato dalle università e dagli enti pubblici di ricerca per un importo minimo di 8.000 euro lordi per le borse di 6 mesi e di 15.000 euro lordi per le borse di 12 mesi da rivalutare annualmente secondo parametri appositamente stabiliti tramite decreto ministeriale.
10. Le borse pre dottorali non possono comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università e con gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
11. Un soggetto non può usufruire nel corso della propria carriera di borse pre dottorali per un periodo superiore a 12 mesi anche se stipulati con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le università e con gli enti pubblici di ricerca. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.

ART. 3.

(Ricercatori junior)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato denominati “ricercatori junior” per lo svolgimento di attività di ricerca, a cui si accede tramite il possesso del dottorato di ricerca.
2. Possono essere destinatari di tali contratti studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al bando insieme ad un'adeguata produzione scientifica.
3. Le università e gli enti pubblici di ricerca disciplinano con apposito regolamento le modalità di attribuzione dei contratti secondo i seguenti criteri e procedure:
   1. i bandi di selezione per i contratti da ricercatore junior sono resi pubblici, per via telematica, sui siti dell'ateneo o istituzione che indice il concorso e del Ministero di cui all’art. 13 della presente legge. I bandi pubblicati devono contenere le più ampie informazioni sui contratti quali i compiti e le funzioni da svolgere nonchè i diritti e i doveri relativi all’attività di ricerca oltre al trattamento economico e previdenziale spettante;
   2. i bandi relativi alle aree scientifiche di interesse delle università e degli enti pubblici di ricerca relativi a contratti per attività di ricerca sono pubblicati sul sito istituzionale oltre che sulla piattaforma di cui all’articolo 13 della presente legge;
   3. i candidati presentano un progetto di ricerca corredato dai titoli di studio e professionali posseduti. La commissione valuta le candidature anche avvalendosi di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’istituzione che emana il bando e formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate. Gli esperti esterni non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
4. I contratti di ricercatore junior possono avere una durata da uno a tre anni e sono rinnovabili ma non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, durante i soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a tre anni. La titolarità del contratto non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica o altra scuola di specializzazione post lauream, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
5. I contratti di ricercatore junior sono finanziati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca nonchè da enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
6. Le università e gli enti pubblici di ricerca, con proprio regolamento, possono riservare una quota dei contratti a chi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero a stranieri che hanno conseguito il suddetto titolo in Italia.
7. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le seguenti disposizioni:
8. per le università, in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del contratto di ricercatore junior.
9. per gli enti di ricerca, la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nelle more dell’approvazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Pubblica Amministrazione, comparto Istruzione e Ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
10. ai contratti di cui alla lettera a) del presente comma si applicano, in materia di indennità di disoccupazione, le disposizioni riguardanti i lavoratori con rapporti collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.
11. L'importo dei contratti di cui al presente articolo è determinato:
12. dalle università per un importo annuo non inferiore a 25.000 euro lordi;
13. dagli enti di ricerca, nelle more dell’approvazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per la pubblica amministrazione, comparto Istruzione e Ricerca, per un importo annuo non inferiore a 25.000 euro lordi.
14. I contratti di ricercatore junior non possono comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università e gli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
15. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 4 della presente legge, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le università e gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare i sei anni complessivi, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in astensione obbligatoria per maternità, paternità o per gravi motivi di salute.
16. È fatto divieto alle università e agli enti pubblici di ricerca di stipulare contratti di ricercatore junior a tempo parziale, fatta salva l’esplicita richiesta motivata del lavoratore.

ART. 4.

(Ricercatori universitari)

1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono avvalersi di ricercatori universitari. L’università stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato.
2. I ricercatori a tempo determinato sono destinatari di contratti di lavoro subordinato di durata triennale a cui possono accedere i candidati in possesso del dottorato di ricerca.
3. I contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal tredicesimo mese successivo alla medesima data di entrata in vigore, i contratti di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 non possono più essere stipulati.
4. Ogni università può stipulare un numero di contratti di ricercatore universitario per esigenze di didattica e di ricerca, in misura non superiore al 20 per cento del totale dei professori junior di cui all’art. 4 della presente legge, presenti nell’ organico dell’ateneo alla data del 31 gennaio di ogni anno e previa autorizzazione del Ministero.
5. I ricercatori universitari sono selezionati mediante procedure pubbliche concorsuali, disciplinate dalle università con apposito regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, in coerenza con i princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, nel rispetto dei relativi statuti di ateneo e dei seguenti criteri:
6. pubblicità dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet istituzionale dell’università che indìce il concorso, sul sito internet istituzionale del Ministero di cui all’art. 13 della presente legge;
7. esclusiva indicazione del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari;
8. informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, sui diritti e sui doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
9. previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
10. valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, stabiliti preventivamente e resi pubblici nel bando attraverso l’attribuzione di un punteggio a ciascuna delle pubblicazioni presentate;
11. a seguito della valutazione preliminare vengono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero dei candidati e comunque non inferiore a sei unità;
12. ammissione di tutti candidati alla discussione di cui alla lettera f) qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;
13. discussione pubblica inerente le attività di ricerca pregresse anche in relazione alla posizione per cui si concorre;
14. formulazione della graduatoria e proposta di assunzione secondo la posizione ricoperta.
15. I contratti di ricercatore universitario non possono comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le università ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. Per la durata del contratto di ricercatore universitario, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
17. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti può corrispondere ad un massimo di 150 ore.
18. Il trattamento economico dei ricercatori universitari, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato, a regime di impiego a tempo pieno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
19. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano, per quanto concerne il loro status giuridico, i commi 7, 9 e 10 dell’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 5.

(Professori junior)

1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università si avvalgono di professori junior il cui stato giuridico è disciplinato all’articolo 6 della presente legge.
2. I professori junior hanno contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, a cui si accede mediante concorso riservato ai ricercatori universitari di cui all’art. 4 ovvero ai candidati che abbiano svolto il servizio a contratto di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero ai ricercatori junior di cui all’art. 3 per almeno tre anni anche non continuativi, ovvero ai beneficiari di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per almeno tre anni anche non continuativi, ovvero ai beneficiari di equivalenti assegni o borse presso università estere per almeno tre anni anche non continuativi, ovvero a coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero a coloro che hanno conseguito l’abilitazione alla docenza universitaria di cui all’articolo 12 della presente legge, ovvero, per i settori concorsuali dell’area medica, ai possessori di un diploma di specializzazione medica.
3. L’accesso al ruolo di professore junior avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione pubblica dei titoli presentati dal candidato. Il concorso è a cadenza annuale e dà luogo a una graduatoria di merito.
4. Il concorso è indetto con un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che prevede:
5. la pubblicità dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale del Ministero di cui all’articolo 13 della presente legge e nel sito internet istituzionale delle università;
6. la suddivisione per settori concorsuali;
7. l’ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati di cui al comma 2;
8. il divieto ai professori universitari, ai professori ordinari e associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di partecipare alle procedure concorsuali, anche se cessati dal servizio;
9. le modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
10. l’istituzione, per ciascun settore concorsuale, di una commissione nazionale formata da professori universitari con almeno 3 anni di appartenenza al ruolo mediante sorteggio di undici commissari, garantendo la presenza di almeno un commissario per ogni settore scientifico- disciplinare appartenente al settore concorsuale;
11. che la commissione di cui alla lettera f) rimanga in carica fino alla conclusione della procedura concorsuale;
12. che, in caso di richiesta di motivate dimissioni di un commissario si proceda a un nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario dimissionario;
13. che ad ogni nuova procedura concorsuale venga formata una nuova commissione nazionale escludendo dagli elenchi i componenti delle precedenti commissioni per i tre anni successivi alla nomina. Qualora il settore concorsuale non presenti un numero di professori tale da permettere l’avvicendamento, si procede, a seguito dell’esaurimento dei commissari afferenti al settore scientifico-disciplinare, a convocare per sorteggio commissari in deroga al limite temporale dei tre anni;
14. l’esclusione dalle commissioni concorsuali dei rettori in carica, dei professori universitari posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori universitari soggetti a sanzione disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione nei quattro anni precedenti;
15. valutazione, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di dottorato, avvenga secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, preventivamente individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
16. attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;
17. valorizzazione del percorso di ricerca e delle pubblicazioni, delle attività di insegnamento e di supervisione, del lavoro in équipe e della divulgazione scientifica in sede di valutazione;
18. la discussione pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e del percorso di ricerca;
19. la determinazione di una soglia minima di idoneità per il superamento del concorso;
20. la creazione di una graduatoria nazionale annuale di merito per ogni settore scientifico- disciplinare composta dai candidati che hanno superato la soglia minima di idoneità.
21. All'esito della formazione della graduatoria nazionale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria, preventivamente indicate dai candidati al momento di iscrizione al concorso.
22. L’amministrazione universitaria che non provvede alla nomina in ruolo del professore junior, entro 90 giorni dal termine delle procedure concorsuali, subisce una decurtazione delle risorse corrispondente a dieci volte il costo della posizione di professore junior. La decurtazione rientra

nelle disponibilità finanziarie del Ministero e l’ateneo non può bandire ulteriori concorsi pubblici per professore junior nel settore concorsuale, relativo al professore junior non assunto in ruolo, nel successivo triennio.

1. Alle spese necessarie per lo svolgimento delle procedure concorsuali si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Il contingente nazionale dei professori junior è stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione triennale del personale di ciascun ateneo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

ART. 6.

(Stato giuridico dei professori junior)

1. Il ruolo di professore junior prevede l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti corrispondente ad un massimo di 350 ore di cui massimo 120 di didattica frontale.
2. Lo stato giuridico dei professori junior è disciplinato, per quanto non previsto specificamente dalla presente legge, dalle norme relative allo stato giuridico dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.240.
3. Ai professori junior sono affidati, fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curricolari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.

2. Ai professori junior si applica lo stesso trattamento economico spettante al ruolo di professore universitario moltiplicato per il coefficiente di 0.7.

ART. 7.

(Trasferimenti e mobilità)

1. Per il trasferimento e la mobilità del personale di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall’articolo 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Al terzo comma dell’articolo 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al primo periodo, dopo le parole: «ai professori e ai ricercatori» sono inserite le seguenti: «che non transitano nel ruolo di professore universitario e»;
   2. al secondo periodo, dopo le parole: «trasferimento di professori e ricercatori» sono inserite le seguenti: «che non transitano nel ruolo di professore universitario».
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, gli atenei hanno facoltà di effettuare chiamate dirette per professori universitari in servizio presso altri atenei nel numero massimo del cento per cento del numero di posizioni per professori junior. La chiamata avviene dietro consenso del professore universitario chiamato. Il Ministero vigila

sulla compatibilità della chiamata diretta di cui al presente articolo con il piano strategico e con la sostenibilità economica dell’ateneo. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge il Ministero emana un apposito decreto che dispone le procedure ed i criteri che regolano le chiamate dirette di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Passaggio al ruolo di professore universitario)

1. Al termine del terzo anno di contratto di professore junior, l'università di appartenenza sottopone ad apposita valutazione l’attività svolta dal professore junior che abbia conseguito l'abilitazione alla docenza universitaria di cui all'art. 12 della presente legge ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario. La valutazione avviene mediante procedure definite da apposito regolamento di ateneo e deve necessariamente includere il parere del dipartimento di afferenza. L’eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata sulla base di esclusive ragioni legate al profilo scientifico del professore junior. In assenza di valutazione negativa il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore universitario, di cui all’art. 11 della presente legge. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Alla procedura è data pubblicità sul sito internet istituzionale del Ministero di cui all’articolo 13 della presente legge e nel sito internet istituzionale dell’università.
2. Il professore junior che non abbia conseguito l’abilitazione alla docenza universitaria di cui all’articolo 12 della presente legge, può presentare motivata richiesta all’ateneo di estensione del contratto di professore junior entro i 30 giorni precedenti alla scadenza del triennio che può essere concessa per ulteriori 12 mesi.
3. Se allo scadere del triennio di contratto e dell’eventuale estensione il professore junior non ha conseguito l’abilitazione alla docenza universitaria il contratto si conclude.
4. Il professore junior che ha conseguito l’abilitazione alla docenza universitaria in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto, purché incluso nello stesso macrosettore concorsuale, può avanzare richiesta al Senato accademico dell’ateneo di mutare il settore concorsuale di riferimento del contratto. Se entro 3 mesi dalla richiesta l’ateneo non la rifiuta motivatamente si intende accolta.

ART. 9.

(Disposizioni sul reclutamento di ricercatori e tecnologi negli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Qualora l’assunzione a tempo determinato con contratto subordinato dei ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) di cui all’art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stipulato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le medesime modalità e procedure previste per i concorsi a tempo indeterminato, l’EPR può convertire il contratto da tempo determinato ad indeterminato, nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale e previo superamento di un’ulteriore verifica per titoli e colloquio sull’attività svolta e sulla qualificazione conseguita così come disciplinato dal comma 2 del presente articolo. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello

internazionale individuati con apposito regolamento dell’Ente Pubblico di Ricerca. Alla procedura è data pubblicità sul sito internet istituzionale del Ministero di cui all’articolo 13 della presente legge e nel sito internet istituzionale dell'Ente pubblico di ricerca.

1. Gli Enti Pubblici di Ricerca, nei limiti stabiliti dal Piano di fabbisogno, al fine di limitare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed i profili curriculari maggiormente meritevoli, oltre alle ordinarie procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, possono:
2. bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato con contratto subordinato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per titoli ed esami, prevedendo espressamente nel bando la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previo il superamento di un’ulteriore verifica per titoli e colloquio sull’attività svolta e sulla qualificazione conseguita, al termine del periodo di durata del contratto, che in ogni caso non può eccedere complessivamente i 36 mesi, comprese eventuali proroghe;
3. bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato per titoli ed esami, riservate a ricercatori e tecnologi con contratto a tempo determinato che abbiano maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi sei anni con contratto subordinato presso l’Ente che emana il bando ovvero presso altri Enti Pubblici di Ricerca, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Restano ferme le limitazioni relative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
5. Le procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono bandite nei limiti stabiliti dal Piano di fabbisogno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, garantendo un adeguato accesso dall’esterno che in ogni caso deve essere in misura di almeno il 50 per cento dei posti disponibili.

ART. 10.

(Programmazione triennale del personale delle università)

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – (Programmazione triennale del personale). – 1. Le università, nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e di organizzazione e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo, degli incrementi o della diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili, predispongono e approvano i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale stabilendo:

1. il fabbisogno numerico di professori universitari e di professori junior nel triennio successivo specificando, per ciascuna figura, il settore scientifico-disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire, nonché la struttura di ateneo a cui afferiscono o sono assegnati;
2. il fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, compresi gli esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando la struttura a cui sono assegnati e le relative mansioni;
3. la composizione dell’organico dei professori e ricercatori;
4. il numero di ricercatori universitari di cui all’articolo 4 della presente legge prevedendo che non sia superiore alla soglia del 20 per cento del totale dei professori junior in servizio presso l’ateneo;
5. la quota di personale in servizio con borse pre dottorali e contratti di ricercatori junior, e le relative spese programmate nel triennio.»
6. Il piano di programmazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.49 è proposto del senato accademico dell’università e approvato dal consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente, vincola l’università alla stipula di contratti da professore universitario e da professore junior nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il piano di programmazione deve essere comunicato entro dieci giorni dall’approvazione al Ministero attraverso apposito sistema informatizzato e certificato e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’università.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato alle università affidare servizi e compiti attraverso procedure di appalto esterne, ad esclusione dei servizi di pulizia, l’assistenza agli studenti disabili, sicurezza, mensa, manutenzione e giardinaggio.

ART. 11.

(Disciplina del Professore Universitario)

1. La distinzione in fasce dei professori universitari prevista nel Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980, n. 382 è sostituita con il ruolo unico del professore universitario. Le funzioni e i ruoli svolti dai professori ordinari sono attribuiti ai professori universitari che abbiano tre anni di anzianità a tempo pieno nel ruolo ricoperto. L’accesso a queste funzioni e ruoli può essere interdetto temporaneamente a seguito di sanzione disciplinare ed è precluso ai professori universitari che hanno optato per il tempo definito. Il professore universitario a cui viene irrogata una sanzione disciplinare decade agli incarichi elettivi ricoperti all’interno dell’università.
2. La progressione stipendiale dei professori universitari è costituita da due tipi di scatti stipendiali:
3. a seguito di positiva valutazione secondo le procedure previste dall’articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n.240 viene conferito uno scatto stipendiale di livello ordinario;
4. a seguito di positiva valutazione secondo le procedure definite nel comma 3 del presente articolo viene conferito uno scatto stipendiale di livello superiore.
5. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il governo emana le tabelle stipendiali ed il valore degli scatti stipendiali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo riferite alla figura del professore universitario, sentite le commissione parlamentari competenti, il Ministero di economia e finanze, il ministero della Funzione pubblica, l’ ARAN ed il CUN.
6. Il conferimento dello scatto stipendiale superiore di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo è disciplinato da apposito decreto del Ministero da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sentito il parere del CUN e Anvur. Il decreto definisce criteri, parametri e modalità per la concessione dello scatto di cui alla lettera b) del comma 2:
   1. il professore universitario richiede alla commissione in carica per il conferimento dell’abilitazione alla docenza universitaria del settore concorsuale di appartenenza il riconoscimento dello scatto stipendiale superiore;
   2. la commissione accoglie la richiesta valutato eccellente il livello qualitativo e quantitativo delle attività didattiche e dei risultati della ricerca, riferiti al biennio corrispondente allo scatto stipendiale;
   3. la valutazione si intende eccellente quando risulta superiore ai livelli qualitativi e quantitativi normalmente raggiunti dai membri della comunità universitaria, anche utilizzando criteri e parametri riconosciuti internazionalmente dalla comunità scientifica;
   4. la presentazione della domanda è vietata se si incorre a sanzione disciplinare, se si opta per un impegno lavorativo a tempo definito presso l’ateneo di appartenenza, se si presentino dimissioni dalle commissioni per l’Abilitazione alla docenza universitaria ovvero per il concorso nazionale da professore junior, se si è condannati per un illecito amministrativo o penale con sentenza passata in giudicato;
   5. lo scatto superiore ai professori universitari è concesso automaticamente nel caso ricoprano il ruolo di Rettore o di Direttore di Dipartimento.
7. In caso di mancato accoglimento della richiesta di scatto superiore il professore universitario può presentare istanza di revisione presso il CUN che valuta le motivazioni di rigetto della richiesta ed entro 90 giorni emette un provvedimento o di conferma di rigetto o di richiesta di revisione, motivando la decisione alla commissione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione la commissione emette provvedimento di conferma di rigetto o di accoglimento.
8. La richiesta di scatto stipendiale superiore è interdetta per un periodo non inferiore a 4 anni ai professori universitari ai quali è stata irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 12.

(Abilitazione alla docenza universitaria)

1. L’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240 è sostituito dal seguente:

«Art.16. (Istituzione dell'abilitazione alla docenza universitaria). È istituita l'abilitazione alla docenza universitaria di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata illimitata e attesta, sulla base di dati documentali, la qualificazione allo svolgimento delle attività scientifiche, didattiche e gestionali quale requisito necessario per l'accesso al ruolo di professore universitario.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
2. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
3. la definizione di livelli quantitativi minimi di attività scientifica, didattica ed esperienza gestionale di livello universitario secondo criteri di valutazione riferiti a standard internazionali, sentiti il CUN e l’Anvur;
4. i criteri di valutazione qualitativi delle attività documentate nelle domande di abilitazione al fine di identificare gravi carenze;
5. strumenti di verifica e revisione biennali dell'adeguatezza e congruità dei criteri di cui alla lettera a) e b), sentiti il CUN e l’Anvur;
6. le modalità di presentazione della domanda senza scadenze prefissate, con le modalità previste dal regolamento;
7. i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali svolte con modalità informatiche. La conclusione delle operazioni delle commissioni avviene entro cinque mesi dalla presentazione della domanda. La pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero;
8. l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale per le procedure di abilitazione mediante sorteggio dei commissari all'interno di una lista di professori universitari con almeno tre anni di anzianità in ruolo costituita ai sensi della lettera h). Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale dei membri della commissione a regime, sono definite le modalità di graduale sostituzione dei membri della commissione;
9. il divieto di partecipazione di più di un commissario della stessa università nella commissione di cui alla lettera f); la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
10. l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste per ciascun settore concorsuale contenenti tutti i nominativi dei professori universitari in regime di tempo pieno con almeno tre anni di anzianità appartenenti allo stesso settore concorsuale che non siano sottoposti a provvedimento disciplinare ostativo allo svolgimento di funzioni per cui è richiesta un’anzianità di tre anni nel ruolo di professore universitario;
11. il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale purché nel settore scientifico-disciplinare siano presenti a livello nazionale almeno dieci professori universitari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico- disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
12. il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale ovvero di commissioni concorsuali per qualsiasi ruolo universitario;
13. i commissari estratti che rinuncino alla nomina, così come i commissari che si dimettano in anticipo rispetto alla naturale scadenza del proprio mandato, non possono essere nominati in commissioni per i successivi quattro anni a partire dalla data di rinuncia o delle dimissioni;
14. la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda;
15. la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
16. lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
17. Tutti i possessori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di professori di prima e di seconda fascia di uno specifico settore concorsuale sono considerati possessori a durata illimitata dell’Abilitazione alla docenza universitaria nel medesimo settore concorsuale.».

ART. 13.

(Istituzione dell’Accesso Unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero istituisce, con proprio decreto, l’accesso Unico dei Concorsi dell'Università e della Ricerca (AUCUR) che è pubblicato nel portale bandi.miur.it.
2. Ogni concorso bandito da Università ed Enti Pubblici di Ricerca, per qualsiasi posizione, è pubblicato attraverso AUCUR.
3. Ogni facoltà, dipartimento e altro organo universitario o di ricerca ha accesso autonomo a all’AUCUR per la pubblicazione di procedure concorsuali relative all'assunzione di personale.
4. L’AUCUR è indicizzato e consente una ricerca rapida per tipologia di contratto, settore scientifico-disciplinare e soggetto che bandisce il concorso.
5. All’inizio di ogni procedura concorsuale, sono resi pubblici nell’AUCUR i curricula dei commissari e dei candidati.
6. Nell’AUCUR devono essere visibili, con opportuno preavviso, le informazioni relative alla data e al luogo di svolgimento di ogni prova concorsuale.
7. La mancata pubblicazione sull’AUCUR della procedura concorsuale nonchè di quanto previsto nei commi 5 e 6 determina la nullità dell’intera procedura concorsuale.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero emana con proprio decreto i livelli di scatti stipendiali ordinari e superiori di cui all’articolo 11, comma 2, della presente legge, secondo i seguenti criteri:
   1. il livello di scatto stipendiale ordinario, per un professore universitario che riceva esclusivamente nel corso della propria carriera accademica scatti ordinari, deve essere tale da non consentire una retribuzione superiore a quello di un professore associato di pari anzianità;
   2. il livello di scatto stipendiale superiore, per un professore universitario che riceva esclusivamente nel corso della propria carriera accademica scatti superiori, deve essere tale da non consentire una retribuzione superiore a quello di un professore ordinario di pari anzianità;
2. Gli Atenei entro 180 giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, fanno transitare i professori associati ed ordinari al ruolo di professore universitario nella posizione stipendiale corrispondente e comunque non inferiore alla precedente. Ai professori associati ed ordinari che presentino richiesta di permanere nel proprio ruolo vengono applicate le medesime norme dei professori universitari, mantenendo le precedenti condizioni stipendiali.
3. Gli anni di anzianità di servizio dei professori associati e ordinari sono riconosciuti anche per il ruolo di professore universitario, ad eccezione dei professori ordinari ai quali sono riconosciuti almeno tre anni di anzianità in ruolo di professore universitario anche se inferiore.
4. I ricercatori universitari a tempo indeterminato ad esaurimento in possesso di abilitazione scientifica nazionale ovvero dell’abilitazione alla docenza universitaria possono, a richiesta, essere valutati secondo le procedure riservate ai professori junior, di cui all’articolo 8, al fine di essere inquadrati come professori universitari.
5. All’art. 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: “a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.”, sono sostituite dalle seguenti: “a coloro che sono in possesso dell’abilitazione alla docenza universitaria, a professori di prima fascia in quiescenza ovvero ai professori universitari in quiescenza che hanno ricevuto almeno due scatti stipendiali superiori. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori universitari.”
6. Ogni riferimento normativo attualmente in vigore inerente la figura del professore ordinario ovvero professore di prima fascia è da intendersi riferito a professori universitari che abbiano almeno tre anni di servizio in regime di tempo pieno e non siano temporaneamente soggetti a sanzione disciplinare.
7. L’erogazione di borse di studio è prevista a studenti iscritti a un corso di studio.
8. I beneficiari di borse e contratti di cui della presente legge non possono cumulare contemporaneamente ulteriori borse o contratti di lavoro.
9. Dall’entrata in vigore della presente legge è espressamente vietato alle università la stipula di borse e contratti per attività di ricerca e di didattica diversi da quelli previsti nella presente legge, ad eccezione di quanto disciplinato dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 4 della presente legge nonché la stipula di contratti relativi alle procedure concorsuali in corso di

svolgimento all’entrata in vigore della presente legge alle quali si applica la normativa vigente al momento dell’emanazione del bando.

1. Dall’entrata in vigore della presente legge è espressamente vietato agli EPR la stipula di contratti per personale addetto alla ricerca diverso da borse pre dottorali, ricercatori junior, ricercatori a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato, primi ricercatori e dirigenti ricercatori nonché contratti di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il comma 2 è così sostituito: “2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità.”;
   2. al comma 3, dopo le parole: “Il Ministero”, sono inserite le seguenti: “dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato

«Ministero»,”

Art. 15 (Abrogazioni)

1. Gli articoli 10 e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono abrogati.